



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 683 DEL 28 giugno 2017

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da Wayap S.r.l./Comune di Civita Castellana. Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36 D.lgs.50/2016 per l'affidamento del servizio di gestione impianti pubblicitari presenti nel Comune di Civita Castellana e connessi servizi affissivi. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara: 139.750,00.

PREC. 117/17/S

Indeterminatezza dell'oggetto dell'appalto. Illegittimità del bando.

Non è illegittima la procedura di gara in cui la descrizione dell'oggetto dell'affidamento risulti comprensibile con sufficiente chiarezza dagli atti di gara se la stazione appaltante provveda a integrare il capitolato degli elementi mancanti con comunicazione inviata a tutti gli operatori invitati a partecipare.

Art. 36 D.lg. 50/2016

Il Consiglio

Considerato in fatto:

Con l'istanza prot. n.190340 del 23 dicembre 2016, la Wayap S.r.l. chiedeva a questa Autorità un parere sulla legittimità degli atti di gara nella procedura in oggetto alla quale non avrebbe partecipato a causa dell'indeterminatezza dell'oggetto dell'affidamento. La procedura in oggetto è una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 b) del Codice per l'affidamento del servizio di gestione degli impianti pubblicitari presenti sul territorio comunale e connessi servizi affissivi. L'istante ha inoltrato la propria manifestazione di interesse alla stazione appaltante, tuttavia, successivamente invitata non ha partecipato alla gara in oggetto adducendo la valenza escludente delle clausole in capitolato che descrivevano l'oggetto del contratto, insufficienti a determinarlo in modo certo e corretto.

In particolare, nell'istanza introduttiva, rilevava una discrasia tra il punto A.1.1 del Capitolato speciale in cui si afferma che "costituisce oggetto del presente capitolato l'assegnazione in uso di impianti pubblicitari di proprietà comunale" e il punto A.1.4. in cui invece si scrive che l'oggetto dell'appalto è "l'affidamento del servizio di affissione manifesti su impianti di proprietà del comune e relativi servizi accessori". Lamenta inoltre la mancata indicazione dell'esatto numero di tali impianti pubblicitari e della loro collocazione. Infine, sostiene che la richiesta di rilascio di una dichiarazione di stabilità non avrebbe in ogni caso potuto essere prodotta in conseguenza della impossibilità di vedere tali impianti o almeno di avere a disposizione disegni tecnici ad essi relativi.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Con nota del 27 aprile 2017 veniva avviata la procedura di precontenzioso ai sensi del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso del 5 ottobre 2016.

Con memoria del 8 giugno 2017, il Comune di Civita Castellana faceva pervenire le proprie controdeduzioni. Specificava che l'oggetto dell'appalto indicato nel Capitolato Speciale, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 234 del 2016, era l' "affidamento della gestione degli impianti pubblicitari presenti nel Comune di Civita Castellana e connessi servizi affissivi".

A seguito della contestazione sollevata dalla società istante, la stazione appaltante aveva fornito, con nota inviata a tutti i concorrenti, l'elenco degli impianti pubblicitari sopra citati, con esatta indicazione della loro posizione, integrando la carenza del capitolato al quale avrebbe dovuto essere allegato.

Inoltre, nel Capitolato è prevista la ricognizione di tutti gli impianti entro 30 gg. dall'attivazione della concessione e l'impegno al rilascio di una dichiarazione di stabilità degli impianti messi a disposizione entro due mesi dall'inizio della gestione.

Considerato in diritto:

Nella controversia in oggetto, il soggetto istante non ha partecipato alla gara, tuttavia aderendo alla tesi di consolidata giurisprudenza, poiché nelle gare pubbliche devono considerarsi immediatamente escludenti le clausole che contengano gravi carenze nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta (vd. Consiglio di Stato, sez. iv , sentenza 11 ottobre 2016, n.4189), la controversia viene esaminata.

Il capitolato speciale d'appalto integra le disposizioni del bando, di norma in relazione agli aspetti tecnici, anche in funzione del vincolo contrattuale da assumere e, insieme al bando e al disciplinare di gara che rispettivamente fissano le regole e disciplinano il procedimento di gara, costituisce un unicum: la *lex specialis* di gara, dotata di carattere vincolante nei confronti sia dei concorrenti, sia della stazione appaltante. Nondimeno, tra i citati atti, esiste una gerarchia differenziata, con prevalenza del contenuto del bando di gara, mentre le disposizioni del capitolato speciale possono soltanto integrare, ma non modificare le prime (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, n. 4684/2015, con i precedenti ivi richiamati). La legge di gara deve contenere precise indicazioni che consentano di individuare l'oggetto dell'appalto che deve risultare chiaro anche nella sua varietà e complessità dovuta all'interdipendenza di diversi profili.

Nel caso di specie, l'invito alla procedura negoziata che costituisce l'atto principale con cui viene indetta la procedura, corrispondente al bando di gara descrive all'art. 1 il servizio in appalto: "*gestione degli impianti pubblicitari del Comune dietro corresponsione di canone concessorio ed espletamento di servizi affissivi per lo stesso Comune*". Il contenuto appare chiaro, sufficientemente definito e non fraintendibile. L'affidamento si compone della gestione di spazi di proprietà del Comune: impianti commerciali a scopo pubblicitario e impianti istituzionali per l'espletamento del servizio di affissione di manifesti per conto del Comune, con esclusione dei necrologi la cui affissione resta destinata alle imprese che svolgono servizio funebre.

Il Comune ha inoltre dimostrato di aver chiarito i dubbi sul contenuto dell'affidamento con nota di precisazione inviata a tutti gli operatori invitati alla selezione con espressa indicazione delle postazioni



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

istituzionali distinte da quelle commerciali. I concorrenti quindi, edotti sulla collocazione degli impianti, hanno avuto anche la possibilità di eventualmente prenderne visione per la redazione della dichiarazione di stabilità da produrre.

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 luglio 2017

Il Segretario Maria Esposito